



COMUNE DI PRIZZI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEL
WHISTLEBLOWER**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 15/11/2023

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Destinatari
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 La segnalazione di condotte illecite
- Art. 5 Oggetto della segnalazione
- Art. 6 Esclusioni
- Art.7 Contenuto della segnalazione interna
- Art.8 Modalità di trasmissione della segnalazione interna
- Art. 9 Gestione e verifica della segnalazione interna
- Art.10 Segnalazione interna trasmessa a soggetto diverso dal RPCT
- Art.11 Divulgazione pubblica della segnalazione
- Art.12 Denuncia all'Autorità giurisdizionale
- Art.13 Segnalazione esterna ad ANAC
- Art. 14 Segnalazioni di competenza di altri soggetti istituzionali pubblici
- Art. 15 Obblighi di riservatezza
- Art. 16 Obblighi di riservatezza e diritto di accesso
- Art. 17 Trattamento dei dati personali
- Art. 18 Misure di protezione del whistleblower
- Art. 19 Segnalazione ad ANAC delle ritorsioni
- Art. 20 Limitazioni di responsabilità per il whistleblower
- Art. 21 Misure di sostegno per il whistleblower
- Art. 22 Estensione delle tutele ad altri soggetti
- Art. 23 Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni
- Art. 24 Rinunce e transazioni
- Art. 25 Doveri del personale del Comune di Prizzi
- Art. 26 Pubblicazione delle informazioni
- Art. 27 Abrogazioni e norme di rinvio
- Art. 28 Entrata in vigore del regolamento

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, le modalità per la presentazione e la gestione delle segnalazioni da parte del whistleblower nonché le relative tutele.
2. Ai fini del presente regolamento si definisce whistleblower o segnalante il soggetto che segnala violazioni di disposizioni normative che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Comune di Prizzi di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo dell'Ente.
3. Il presente regolamento disciplina altresì le procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni da parte dei cittadini di situazioni di illecito accaduti anch'essi nell'ambito del contesto lavorativo del Comune di Prizzi.

Art. 2

Destinatari

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale dipendente del Comune di Prizzi con contratto a tempo indeterminato e determinato, con rapporto di lavoro individuale, regolato contrattualmente, nonché a tutti coloro che prestano servizio a qualsiasi titolo alle dipendenze del Comune;
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì, indipendentemente dalla natura del rapporto giuridico che li lega al Comune e della gratuità o meno della prestazione, ai lavoratori autonomi, ai titolari di rapporti di collaborazione, ai consulenti, ai liberi professionisti, ai tirocinanti, ai volontari, ai lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità, borsisti che prestano attività a favore del Comune nonché ai componenti dell'Organismo interno di valutazione (OIV) o dell'Organismo di revisione economico finanziaria e comunque alle persone che esercitano anche di fatto funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza per conto del Comune.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano inoltre ai lavoratori e collaboratori dei soggetti fornitori di beni o servizi o che realizzano opere o lavori in favore del Comune anche al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici.

Art. 3

Finalità

Il Comune di Prizzi:

- a) attiva appositi canali di segnalazione al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura compiute all'interno del Comune.
- b) tutela e protegge il whistleblower nonché i soggetti che operando nel medesimo contesto lavorativo, lo assistono nel processo di segnalazione in quanto segnalando o concorrendo a segnalare le condotte illecite delle quali siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa e relativi al Comune svolgono un ruolo di interesse pubblico;
- c) tutela e protegge altresì le persone fisiche e le persone giuridiche individuate dall'art. 3 comma 5 lettere b), c) e d) del D.lgs. n. 24/2023 che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del particolare rapporto che li lega, ai sensi delle medesime norme, con il segnalante, il denunciante o con colui che divulga pubblicamente le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n.24/2023;
- d) assicura nell'esercizio del proprio potere regolatorio procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni semplici, chiare, efficaci nonché coerenti con le Linee guida di ANAC e aderenti alle previsioni normative in materia;
- d) assicura pubblicità alle informazioni sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni;

Art. 4

La segnalazione di condotte illecite

1. I soggetti di cui all'articolo 2 che vengono a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa di violazioni di disposizioni normative tipizzate nell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.lgs. 24/2023 che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Comune possono:

- a) segnalarle con le modalità di cui all'articolo 8 al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune (RPCT);
- b) segnalarle, alla ricorrenza dei presupposti di legge e secondo le modalità definite dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), alla medesima Autorità;
- c) denunciarle all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile;
- d) divulgare pubblicamente, alla ricorrenza dei presupposti di legge, le informazioni sulle violazioni con le modalità di cui all'articolo 11.

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2 rivestano la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio la segnalazione o la divulgazione pubblica non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di denunciare all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Art. 5

Oggetto della segnalazione

1. La segnalazione la denuncia o la divulgazione pubblica può avere a oggetto informazioni, compresi i fondati sospetti, relative a comportamenti, atti od omissioni, consumati o tentati, che integrano o possono integrare illeciti amministrativi, contabili, civili o penali per violazione di disposizioni normative tipizzate nell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.lgs. 24/2023¹ lesivi dell'interesse pubblico o dell'integrità del Comune.
2. Le informazioni oggetto della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il soggetto interessato ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.
3. Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.
4. La segnalazione la denuncia o la divulgazione pubblica deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano per il soggetto autore della segnalazione denuncia o divulgazione pubblica anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, vere o apparire allo stesso ragionevolmente tali, nonché pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore nell'articolo 2 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 24/2023.
5. La segnalazione la denuncia o la divulgazione pubblica devono essere effettuate a tutela dell'interesse pubblico o dell'interesse alla integrità dell'Ente.
6. Le informazioni sulle violazioni segnalate divulgate o denunciate devono necessariamente riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza sia pure in modo casuale in ragione del rapporto di lavoro, giuridico o di fatto che lo lega al Comune ossia in occasione e/o a causa dello svolgimento delle prestazioni lavorative o delle attività all'interno del Comune o comunque relativi ad esso.
7. Oltre alle ipotesi di cui al comma 6 la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica può avere ad oggetto informazioni sulle violazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza prima ancora che il rapporto giuridico che lo lega all'Ente sia sorto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova nonché successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico o di fatto che lo lega al Comune se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto.

¹ In particolare illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

- a) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- b) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- d) atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

8. La segnalazione la denuncia o la divulgazione pubblica avente le caratteristiche di cui ai precedenti commi assume rilevanza ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 e del presente regolamento indipendentemente dai motivi personali e specifici che hanno indotto il soggetto a effettuare la segnalazione la denuncia o la divulgazione pubblica.

Art. 6 Esclusioni

1. Le segnalazioni, le divulgazioni pubbliche o le denunce, ai fini delle tutele per il segnalante non possono avere ad oggetto:

a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o denunciante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.lgs. n.24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D.lgs. n.24/2023³.

2. Non possono formare oggetto della segnalazione denuncia o divulgazione pubblica, inoltre, le informazioni palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Art.7 Contenuto della segnalazione interna

1. La segnalazione deve essere precisa e circostanziata e contenere tutti gli elementi utili per consentire all'Amministrazione di effettuare le dovute verifiche e/o accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

2. Nello specifico, la segnalazione deve contenere:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta all'interno del Comune, nonché del recapito dello stesso presso cui il RPCT possa indirizzare eventuali comunicazioni;
- la descrizione del fatto oggetto di segnalazione con indicazione eventuale delle disposizioni normative violate o che si ritiene possano essere violate;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare con certezza il soggetto cui si attribuisce la violazione o comunque implicata nella violazione segnalata;
- le generalità del facilitatore ossia del soggetto che assiste il segnalante nel processo di segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta all'interno del Comune nonché l'attività in cui l'assistenza si è concretizzata;
- l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;
- la descrizione delle ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione utile per l'istruttoria finalizzata alla ricostruzione dei fatti segnalati;
- l'indicazione della documentazione eventualmente allegata a corredo;
- l'eventuale indicazione delle altre autorità cui è stata trasmessa la segnalazione;
- la dichiarazione espressa di voler mantenere riservata la propria identità e avvalersi delle tutele previste dal D.lgs. n.24/2023 per il whistleblower.

Art.8

Modalità di trasmissione della segnalazione interna

1. La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Prizzi (RPCT);

2. La segnalazione, redatta secondo le modalità di cui all'articolo 7 e contenente la dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele di cui al D.lgs. n.24/2023, deve essere presentata al Comune di Prizzi in una delle seguenti forme alternative:

a) in forma scritta

- tramite posta ordinaria : la segnalazione, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, deve essere inserita in una busta chiusa, sulla quale è scritto: Whistleblowing D.lgs. n. 24/2023; la busta dovrà poi essere inserita in una seconda busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura:

“Riservato” al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Prizzi – C.so Umberto I – Prizzi (PA);

b) in forma orale:

- mediante un incontro diretto su richiesta del segnalante da fissare di norma entro 7 giorni dalla richiesta.

3. Nell'ipotesi in cui la segnalazione è acquisita in forma orale questa è documentata, a cura del RPCT mediante redazione di apposito verbale dell'incontro con resoconto dettagliato della conversazione; nei suddetti casi la persona segnalante verifica, rettifica e conferma il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione. Al colloquio tra il segnalante e il RPCT assiste sempre il Responsabile di Settore individuato con le funzioni di supporto.

4. Le segnalazioni trasmesse secondo le modalità di cui al comma 2 vengono acquisite dal RPCT del Comune e protocollate, appena perfezionate, in un registro unico riservato con numero progressivo di protocollazione; il RPCT del Comune rilascia al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla presentazione della stessa.

5. Le segnalazioni anonime, in quanto dalle stesse non è possibile ricavare l'identità del segnalante, quelle basate su meri sospetti o voci e quelle pervenute da soggetti diversi dal whistleblower attraverso i canali dedicati al whistleblowing, anche esse registrate in apposito registro unico con indicazione del Settore di assegnazione dopo la loro protocollazione, sono sottratte alla disciplina del presente regolamento e possono essere comunque considerate dall'Amministrazione nell'ambito dell'attività di competenza per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

3. Le segnalazioni anonime ricevute e la relativa documentazione a corredo sono conservate per un periodo di cinque anni dalla data di ricezione presso ciascun Settore dell'Ente competente per materia, anche per le finalità di cui all'articolo 18 comma 13 del presente regolamento.

Art. 9

Gestione e verifica della segnalazione interna

1. Il RPCT del Comune, acquisita la segnalazione ai sensi dell'articolo 8 procede, entro 15 giorni dalla ricezione, al suo preliminare esame al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e avviare l'istruttoria.

2. Il RPCT nella gestione delle segnalazioni è coadiuvato dal Responsabile di Settore individuato con le funzioni di supporto.

3. Il responsabile di Settore con le funzioni di supporto è individuato di volta in volta dal RPCT, al fine di evitare che lo stesso coincida con il soggetto cui si attribuisce la violazione.

4. La segnalazione è considerata inammissibile per:

a) mancanza di legittimazione soggettiva del segnalante ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 e del presente regolamento;

- b) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.24/2023;
- c) manifesta incompetenza del Comune sulle questioni segnalate;
- d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- f) mancanza dei dati indicati all'articolo 7 del presente regolamento che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 3 lettere a), b), c), ed e) il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione e ne dà comunicazione al segnalante; nelle ipotesi di cui alla lettera a) tuttavia le segnalazioni, solo se adeguatamente circostanziate, possono essere considerate, qualora fondate, dall'Amministrazione nell'ambito dell'attività di competenza;

6. Nelle ipotesi di cui al comma 2 lettere d) ed f) al fine di acquisire informazioni, chiarimenti o documenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nella segnalazione per la piena comprensione dei fatti segnalati il RPCT prima di procedere all'archiviazione chiede al segnalante chiarimenti e/o elementi integrativi tramite le modalità attraverso le quali è pervenuta la segnalazione o anche di persona, ove il segnalante acconsenta, con assegnazione di un termine non superiore a 15 giorni entro il quale fornire riscontro.

7. Il RPCT acquisiti i chiarimenti e/o gli elementi integrativi o comunque decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 4, qualora ritenga a seguito della valutazione degli elementi a disposizione che la segnalazione risulti infondata procede all'archiviazione della stessa e ne dà comunicazione al segnalante.

8. Il RPCT, ritenuta ammissibile la segnalazione qualora ritenga, a seguito della valutazione degli elementi a disposizione, che la stessa risulti fondata trasmette la segnalazione pervenuta e l'allegata documentazione con gli esiti delle verifiche per approfondimenti istruttori o per l'adozione dei provvedimenti di competenza al Responsabile del Settore competente per materia o a chi legalmente lo sostituisce in caso di conflitto di interessi, al Sindaco, all'Organo di revisione, all'OIV, nonché all'Ufficio per i procedimenti disciplinari qualora emergano fatti che possono assumere rilevanza disciplinare, provvedendo ad espungere i dati e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante e ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

9. Ai fini dell'istruttoria della segnalazione il RPCT potrà richiedere notizie agli uffici interessati, acquisire ogni tipo di documentazione attinente all'oggetto della segnalazione, ascoltare tutti i soggetti che possono fornire informazioni utili per l'accertamento dei fatti, procedere all'audizione del segnalante, se richiesta da quest'ultimo e/o ritenuta necessaria dal RPCT stesso, e all'audizione della persona segnalata se richiesta da quest'ultimo e/o ritenuta necessaria sempre dal medesimo RPCT anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

10. Il RPCT, acquisite informazioni dai soggetti di cui al comma 6 in ordine al seguito che viene dato o si intende dare alla segnalazione, comunica al segnalante l'esito del procedimento di valutazione della segnalazione dando conto altresì delle misure previste eventualmente adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

11. Il RPCT provvede a dare riscontro al segnalante entro tre mesi decorrenti dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento della segnalazione.

12. Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti rientranti nella competenza dell'Ente che rilevano anche sotto il profilo penale o erariale o che assumono rilevanza, per le competenze esercitate sui fatti segnalati, anche per l'ANAC, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, per il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o per altre istituzioni, organi o organismi istituzionali pubblici anche dell'Unione Europea, il RPCT provvede, dandone contestuale notizia al segnalante, alla immediata trasmissione della segnalazione pervenuta e dell'allegata documentazione alla competente Autorità giudiziaria ordinaria o contabile, avendo cura di anonimizzare i dati relativi alla identità del segnalante, nonché agli altri soggetti istituzionali pubblici competenti avendo cura di anonimizzare in questo ultimo caso i dati relativi

alla identità del segnalante e ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, e riservandosi di trasmettere gli esiti delle verifiche condotte, ai sensi del presente regolamento, per la parte di competenza; per le finalità di tutela della riservatezza il RPCT deve in ogni caso specificare che si tratta di una segnalazione whistleblowing, per cui nel relativo processo di gestione si dovrà assumere ogni cautela per assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 24/2023; qualora l’Autorità giudiziaria ordinaria o contabile per esigenze istruttorie volesse conoscere il nominativo del segnalante il RPCT provvede a comunicare su richiesta la relativa identità.

13. Il RPCT rende conto nella relazione annuale di cui all’art. 1 comma 14 della L. n. 190/2012, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute dello stato di avanzamento delle procedure e del loro esito.

Art.10

Segnalazione interna trasmessa a soggetto diverso dal RPCT

1. Qualora la segnalazione non riporti le dichiarazioni “Riservato” al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Prizzi – C.so Umberto I – Prizzi (PA) e –Whistleblowing D.lgs. n.24/2023” nelle buste, è considerata quale segnalazione ordinaria e il soggetto che la riceve la gestisce secondo le norme interne.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 il segnalante non potrà beneficiare della protezione disposta dal D.lgs. n. 24/2023 e la segnalazione e la documentazione ad essa allegata non sono sottratte all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. n. 241/1990, dagli articoli 5 e seguenti del D. lgs. n. 33/2013 nonché dall’art. 2-undecies comma 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali; gli atti sono rilasciati in ogni caso nel rispetto delle previsioni di legge che vengono in rilievo.

Art.11

Divulgazione pubblica della segnalazione

1. Il segnalante anziché procedere con le modalità di cui all’articolo 8 può rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni di cui all’articolo 5 tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, ivi compresi i social network e i nuovi canali di comunicazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 il segnalante potrà beneficiare della protezione disposta dal D.lgs. n. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna, a cui l’Amministrazione non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla data di presentazione della segnalazione, e successivamente ha inoltrato anche una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);

b) il segnalante ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all’ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento).

c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

3. Il RPCT acquisita direttamente o indirettamente notizia delle informazioni sulle violazioni di cui all'articolo 5 oggetto della divulgazione pubblica, procede, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 2 lettera a), ai sensi dei commi 6, 7 e 10 dell'articolo 9 del presente regolamento.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 1 il segnalante potrà beneficiare della protezione disposta dal D.lgs. n. 24/2023 anche se riveli volontariamente la propria identità; in tali casi, tuttavia, vengono meno gli obblighi di riservatezza di cui al medesimo decreto legislativo e agli articoli 15, 16 e 17 comma 3 del presente regolamento.

5. Le divulgazioni pubbliche effettuate attraverso forme che non consentono l'identificazione del segnalante sono considerate anonime e vengono trattate con le modalità di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 8 del presente regolamento.

6. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

Art.12

Denuncia all'Autorità giurisdizionale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 comma 2 è fatta salva la facoltà del segnalante di denunciare direttamente all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 e del presente regolamento.

Art.13

Segnalazione esterna ad ANAC

1. Il segnalante anziché procedere con le modalità di cui all'articolo 8 può effettuare la segnalazione ad ANAC contenente la dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele di cui al D.lgs. n. 24/2023, con le modalità delineate dalla medesima Autorità, se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) sussistenza di ragioni di carattere oggettivo che rendono impossibile effettuare la segnalazione secondo le modalità di cui all'articolo 8;

b) la segnalazione coinvolga il RPCT;

c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione secondo le modalità di cui all'articolo 8, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) il segnalante ha già effettuato una segnalazione con le modalità di cui all'articolo 8 e la stessa non ha avuto seguito da parte dell'Ente;

e) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

f) ogni altra ipotesi individuata da ANAC nell'ambito delle previsioni normative in materia.

2. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 anziché ad ANAC sia presentata ad un soggetto interno del Comune la segnalazione deve essere trasmessa da chi la riceve, entro sette giorni dal suo ricevimento, ad ANAC, secondo le modalità stabilite dalla medesima Autorità, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

3. Nel caso in cui la segnalazione di cui al comma 1 non riporti la dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele di cui al D.lgs. n.24/2023, la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria e il soggetto che la riceve la gestisce secondo le norme interne.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3 il segnalante non potrà beneficiare della protezione disposta dal D.lgs. n. 24/2023 e la segnalazione e la documentazione ad essa allegata non sono sottratte all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L.n. 241/1990, dagli articoli 5 e seguenti del D. lgs. n. 33/2013 nonché dall'art. 2-undecies comma 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali; gli atti sono rilasciati in ogni caso nel rispetto delle previsioni di legge che vengono in rilievo.

Art. 14

Segnalazioni di competenza di altri soggetti istituzionali pubblici

1. Il RPCT, qualora la segnalazione ricevuta ai sensi dell'articolo 8 o 10 comma 1 riportante la dichiarazione espressa di voler beneficiare delle tutele di cui al D.lgs. n.24/2023, non rientri nella competenza dell'Ente avendo ad oggetto in modo esclusivo materie di competenza di ANAC, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, del Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di altre istituzioni, organi o organismi istituzionali pubblici anche dell'Unione Europea esercitanti competenze sui fatti segnalati, ne dichiara l'inammissibilità ai sensi dell'articolo 9 e provvede immediatamente a trasmettere agli stessi, dandone contestuale notizia al segnalante, la segnalazione pervenuta e l'allegata documentazione per le valutazioni di competenza, specificando a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, e ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione che si tratta di una segnalazione whistleblowing, per cui nel relativo processo di gestione si dovrà assumere ogni cautela per assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 24/2023.
2. Nel caso in cui la segnalazione di cui al comma 1 non riporti la dichiarazione espressa del segnalante di voler beneficiare delle tutele di cui al D.lgs. n.24/2023, la segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria e il RPCT la trasmette ai soggetti istituzionali competenti secondo le norme interne.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 il segnalante non potrà beneficiare della protezione disposta dal D.lgs. n. 24/2023 e la segnalazione e la documentazione ad essa allegata non sono sottratte all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L.n. 241/1990, dagli articoli 5 e seguenti del D. lgs. n. 33/2013 nonché dall'art. 2-undecies comma 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali; gli atti sono rilasciati in ogni caso nel rispetto delle previsioni di legge che vengono in rilievo.

Art.15

Obblighi di riservatezza

1. Il Comune di Prizzi acquisita una segnalazione rilevante ai sensi del D.lgs. n.24/2023 assicura, in assenza del consenso espresso del segnalante, sin dal momento della ricezione e nella fase di gestione e verifica della stessa nonché successivamente fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, l' assoluta riservatezza dell'identità del segnalante da riferirsi non solo al nominativo dello stesso ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentirne l'identificazione; analogamente il Comune assicura la assoluta riservatezza dell'identità del facilitatore che assiste il segnalante nonché dell'attività in cui l'assistenza si è concretizzata, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti istituzionali debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata il RPCT provvederà all'oscuramento dei dati personali e di ogni altro elemento che possano, anche indirettamente, consentire l'identificazione dei soggetti di cui al comma 1; sono fatte salve le previsioni di cui all'articolo 9 comma 10 qualora l'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile per esigenze istruttorie volesse conoscere il nominativo del segnalante, e ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.
3. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
4. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare ai sensi dell'ordinamento interno sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla

rivelazione della propria identità.

6. Nelle ipotesi di cui al comma 5, nonché in ogni altra ipotesi in cui nell'ambito delle procedure di segnalazione di cui al presente regolamento la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 1 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, devono inoltre essere previamente comunicate in forma scritta al segnalante le motivazioni che inducono l'Ente al disvelamento dei dati riservati.

7. Il dipendente dell'Ente che ha violato o concorso a violare gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, fermo restando gli altri profili di responsabilità anche ai sensi dell'articolo 21 comma 1 del D.lgs. n. 24/2023, è sanzionato disciplinarmente .

Art. 16

Obblighi di riservatezza e diritto di accesso

1. La segnalazione rilevante ai sensi del D.lgs. n.24/2023 e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli articoli 22 e seguenti della L.n.241/1990, sono escluse dall'accesso civico di cui all'articolo 5 e segg. del D.lgs. n.33/2013 nonché sono sottratte all'accesso di cui all'art. 2-undecies comma 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.

2. Qualora la segnalazione sia stata trasmessa dal segnalante anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge e, per questo, l'identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione non è più sottratta al diritto di accesso ai sensi del comma 1.

Art.17

Trattamento dei dati personali

1. Il Comune di Prizzi nell'ambito delle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni disciplinate dal presente regolamento ivi comprese quelle informatiche tratta i dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

2. La tutela dei dati personali va assicurata al whistleblower nonché agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto interessati dal trattamento dei dati.

3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del D.lgs. n. 196/2003 e smi.

Art. 18

Misure di protezione del whistleblower

1. Il segnalante, il denunciante all'autorità giudiziaria o contabile nonché colui che ha effettuato una divulgazione pubblica rilevante ai sensi del D.lgs. n.24/2023 e del presente regolamento non possono essere destinatari nel contesto lavorativo di ritorsioni ossia di atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni di qualsiasi natura anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare allo stesso, in via diretta o indiretta, e in ragione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica un danno ingiusto.

2. Costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata del contratto di lavoro o del rapporto giuridico a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri indipendentemente dalle modalità che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi o l'esecuzione di lavori;
- p) l'annullamento di un provvedimento ampliativo rilasciato;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
- r) ogni altra ipotesi rientrante nelle fattispecie di cui al comma 1.

3. La ritorsione assume rilevanza ai sensi del D.lgs. n.24/2023 e del presente regolamento alla ricorrenza delle seguenti condizioni:

- a) la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica delle informazioni sulle violazioni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono state effettuate in base ad una convinzione ragionevole che le stesse siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del D.lgs. n.24/2023;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata secondo quanto previsto dalle disposizioni del Capo II del D.lgs. n.24/2023 e dal presente regolamento;
- c) vi sia un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

4. L'onere di provare che le condotte o gli atti o i provvedimenti di cui al comma 1 sono stati adottati per ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia e' a carico dell'organo e/o del dipendente che li ha posti in essere; analogamente l'organo e/o il dipendente che ha posto in essere le condotte o gli atti o i provvedimenti di cui al comma 1 ha l'onere di provare che il danno che si ritiene subito dal segnalante non è conseguenza della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia.

5. Il dipendente dell'Ente che ha posto in essere o ha concorso a porre in essere condotte, atti o provvedimenti ritorsivi, fermo restando gli altri profili di responsabilità anche ai sensi dell'articolo 21 comma 1 del D.lgs. n. 24/2023, è sanzionato disciplinarmente.

6. L'atto o il provvedimento ritorsivo può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte dell'Ente; rimangono ferme le responsabilità per le condotte, gli atti e i provvedimenti posti in essere.

7. L'atto o il provvedimento adottato per motivi ritorsivi, ivi compreso il licenziamento, è nullo; la nullità è dichiarata dall'autorità giudiziaria competente.

8. I soggetti che siano stati licenziati a motivo della segnalazione della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs. n. 23/2015.

9. L'autorità giudiziaria adita dal whistleblower adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva e la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi adottati.

10. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 20 del presente regolamento le tutele di cui al D.lgs. n.24/2023 e al presente articolo non sono riconosciute al segnalante nei casi in cui sia accertata con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la responsabilità civile, allo stesso titolo per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave.

11. Nelle ipotesi di cui al comma 10 la condotta del segnalante assume rilievo disciplinare.
12. Le misure di protezione di cui al D.lgs. n.24/2023 e al presente regolamento per le ritorsioni subite si applicano al whistleblower anche nelle ipotesi di cui al comma 10 qualora la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante o denunciante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio; in tali casi viene meno altresì la responsabilità disciplinare di cui al comma 11.
13. Le misure di protezione di cui al D.lgs. n.24/2023 e al presente regolamento si applicano altresì al whistleblower anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se lo stesso è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6 del D.lgs.n. 24/2023.

Art. 19

Segnalazione ad ANAC delle ritorsioni

1. Il whistleblower, ai sensi del D.lgs. n. 24/2023, può comunicare esclusivamente ad ANAC secondo le modalità definite dalla medesima Autorità le ritorsioni che ritiene di aver subito a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata, per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile.
2. Qualora la comunicazione di cui al comma 1 sia presentata per errore da parte dell'interessato anziché ad ANAC ad un dipendente o altro soggetto interno del Comune, questi, fermo restando l'obbligo di garantire la riservatezza dell'identità della persona che ha inviato la comunicazione, deve trasmetterla con immediatezza al RPCT il quale provvederà a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

Art. 20

Limitazioni di responsabilità per il whistleblower

1. La segnalazione la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica effettuata dal whistleblower costituisce "giusta causa" di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto, e pertanto esclude l'integrazione dei reati di "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio" (art. 326 cp), "rivelazione del segreto professionale" (art. 622 c.p.), "rivelazione dei segreti scientifici e industriali" (art. 623 cp) nonché la violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).
2. Oltre alle ipotesi di cui al comma 1 il whistleblower non incorre in responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare per la segnalazione la denuncia o la divulgazione pubblica effettuata anche nelle ipotesi di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali e quando le informazioni diffuse offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.
3. Il whistleblower inoltre non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse, qualora ciò sia avvenuta in modo lecito e non in violazione di norma penale.
4. La responsabilità penale e ogni altra forma di responsabilità, civile, amministrativa, disciplinare non si configura anche con riguardo ai comportamenti, agli atti o alle omissioni poste in essere dal whistleblower se collegati alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e se sono strettamente necessari a rivelare la violazione.
5. Le limitazioni di responsabilità di cui al presente articolo si applicano al whistleblower nel caso in cui, al momento della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia, oltre a ricorrere le condizioni di cui all'articolo 18 comma 3 sussistevano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione.

Art. 21

Misure di sostegno per il whistleblower

1. Il whistleblower può avvalersi delle misure di sostegno fornite dagli enti del Terzo settore convenzionati con ANAC inseriti in apposito elenco pubblicato a cura della medesima Autorità.
2. Il whistleblower in particolare può richiedere informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Art. 22

Estensione delle tutele ad altri soggetti

1. Le misure di protezione riconosciute al whistleblower fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 24/2023 si applicano anche:
 - a) a colui che assiste un whistleblower nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo;
 - b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del whistleblower che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - c) ai colleghi di lavoro del whistleblower che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - d) agli enti di proprietà del whistleblower o per i quali il whistleblower lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del whistleblower.

Art. 23

Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

1. Le segnalazioni ricevute e la relativa documentazione a corredo di cui al presente regolamento sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di cui agli articoli 5, par. 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 51 /2018.
2. Le segnalazioni anonime ricevute e la relativa documentazione a corredo sono conservate ai sensi dell'articolo 8 comma 7 del presente regolamento.

Art.24

Rinunce e transazioni

1. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previste ai sensi del D.lgs. n.24/2023 e del presente regolamento non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette di cui all' art. 2113, comma 4 del codice civile

Art. 25

Doveri del personale del Comune

1. Tutto il personale dipendente che presta, a qualsiasi titolo, servizio per il Comune è tenuto a osservare le disposizioni del D.lgs. n.24/2023 e del presente regolamento, a garantire la massima collaborazione al RPCT nell'espletamento dell'attività istruttoria e in quella successiva delle segnalazioni o denunce del whistleblower, anche informandolo tempestivamente delle notizie acquisite di informazioni su violazioni rilevanti ai sensi del presente regolamento oggetto di divulgazione pubblica nonché a evitare qualsivoglia situazione conflittuale che possa, direttamente o indirettamente, inficiare l'imparzialità della procedura e la terzietà dei soggetti coinvolti nelle fasi procedurali relative.
2. La condotta del dipendente che viola i doveri di cui al comma 1 fermo restando gli altri profili di responsabilità e fatta salva la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria in presenza di circostanze penalmente rilevanti, assume rilievo disciplinare.

Art. 26

Pubblicazione delle informazioni

1. Il Comune pubblica in modo permanente su apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente le informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne di cui al presente regolamento.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro in modalità da renderle accessibili anche alle persone di cui all'articolo 2 commi 2 e 3.
3. Il presente regolamento, nonché ogni altro elemento utile per assicurare l'effettività delle previsioni regolamentari in materia di whistleblowing sono pubblicati altresì in modo permanente nella sezione del proprio sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" sia nella sottosezione livello 1 "Disposizioni generali" – sottosezione livello 2 "Atti generali" sia nella sottosezione livello 1 "Altri contenuti" – sottosezione livello 2 "Prevenzione della Corruzione".

Art. 27

Abrogazioni e norme di rinvio

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari o organizzative interne in materia in contrasto con lo stesso.
2. Per quanto non richiamato nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. n.24/2023 e le eventuali successive integrazioni e/o modificazioni, nonché ai sensi e per gli effetti del medesimo decreto legislativo le linee guida emanate da ANAC in materia.
3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni normative in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 nonché nelle altre materie di cui all'articolo 1 comma 3 e 4 del D.lgs. n.24/2023.
4. Il presente regolamento costituisce allegato e parte integrante del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Prizzi.

Art. 28

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla adozione della deliberazione di approvazione qualora dichiarata immediatamente eseguibile o, in assenza di dichiarazione di immediata eseguibilità, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione dell'atto deliberativo corredato del presente regolamento.

